



COMUNE DI CASCINA

MACROSTRUTTURA EDUCATIVO E SOCIO-CULTURALE

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2017

La Responsabile P.O.A.

Vista la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
Vista la Legge 30 luglio 2002 n. 189;
Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133;
Vista la legge regionale toscana del 20 dicembre 1996, n. 96 come modificata dalla legge regionale 41/2015;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009;
Vista la Deliberazione GC n. 69 del 05.05.2017;
Vista la propria Determinazione n. ----- del -----con la quale è stato approvato il presente bando;

RENDE NOTO

che **dal 12 GIUGNO al 12 LUGLIO 2017** i soggetti in possesso dei requisiti e condizioni sotto elencati possono presentare domanda per ottenere i contributi per l'anno 2017 ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando.

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2017 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2017, e cessa al 31/12/2017. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del relativo bando.

ART. 1 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO.

A PENA DI ESCLUSIONE possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Bando (12 giugno 2017), sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

- A. Residenza anagrafica nel Comune di Cascina, nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo;
- B. Cittadinanza:
 - I. possesso della cittadinanza italiana;
 - II. possesso della cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - III. cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità (ai sensi del D.lgs. 286/1998 e s.m.i.) e del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. Requisito da autocertificare: residenza, elencando dettagliatamente le date ed i Comuni e le Province di residenza senza interruzioni precedenti alla residenza attuale.
- C. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) o pubblica (con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla LRT 96/1996), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del

richiedente ed ubicato nel Comune di Cascina, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", di cui all'art. 3 del D.lgs. 23/2011, per la quale deve essere allegata in copia la raccomandata inviata dal locatore;

Sono ammissibili a contribuzione le indennità di importo pari al canone di locazione, corrisposte a titolo di occupazione, dal conduttore dopo la scadenza del contratto di immobili per i quali è in corso la procedura di rilascio dell'alloggio.

- D. assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate al coniuge in sede di separazione giudiziale, ovvero di titolarità pro-quota di diritti reali, dei quali sia documentata la non disponibilità. In tal caso, il Comune procede all'eventuale assegnazione del contributo dopo aver verificato la documentata indisponibilità della proprietà. In caso invece di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta.
- E. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (per bene mobile registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, per. Es. automobili, motocicli, navi, barche, aeromobili, camper, ecc, il cui valore complessivo non deve superare € 25.000,00). In caso di possesso di beni mobili superiori a € 25.000,00 necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, comunicare documento di registrazione, attività svolta, luogo, denominazione e sede legale.
- F. assenza di titolarità di tutti i componenti il nucleo familiare di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi per morosità incolpevole, ad eccezione dei soggetti in possesso di ISE uguale a € 0,00 oppure inferiore o comunque non adeguato all'ammontare del canone annuo pagato, assistiti dal Servizio Sociale Territoriale.

ART 1. BIS – REQUISITI, DA POSSEDERE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO, PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

A PENA DI ESCLUSIONE entro e non oltre il termine perentorio del 12 LUGLIO 2017 il richiedente deve possedere gli ulteriori seguenti requisiti:

- A. essere in possesso – **entro e non oltre il termine perentorio del 12 luglio 2017** - di certificazione in corso di validità, calcolata ai sensi del DPCM 159/2013, dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad **euro 28.301,02** e un valore **ISEE** (Indicatore della situazione economica Equivalente) non superiore a **€ 16.500,00**.
Non verranno accolte dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni.

Inoltre per determinare l'inserimento nella Fascia A o Fascia B è necessario che dalla certificazione risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori indicati di seguito:

FASCIA "A"

- Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017, pari ad euro 13.049,14 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17/01/2017). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S., pari ad euro 13.049,14 e l'importo di euro 28.301,02. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a € 16.500,00.

ATTENZIONE:

I soggetti con ISE uguale a € 0,00 oppure inferiore o comunque non adeguato all'ammontare del canone annuo pagato, possono essere ammessi solo in questi casi:

1. assistenza da parte del Servizio Sociale Territoriale di S.D.S. pisana: tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda. La relativa documentazione sarà acquisita d'ufficio dal Servizio competente;
2. sostentamento economico da parte di un soggetto terzo per consentire il regolare pagamento del canone: occorre compilare lo spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda, indicando il nominativo, il codice fiscale ed il reddito (dichiarato nell'anno in corso) della persona che provvede economicamente a pagare il canone con allegata copia di un documento di identità del sostentatore;
3. il soggetto richiedente o altro componente della famiglia è percettore di altre fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE e non rientranti negli esempi sopraelencati, con le quali si dimostri la capienza necessaria al pagamento del canone. In questo caso deve essere dichiarata la tipologia e l'ammontare nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda.

Il Comune di Cascina si riserva ogni facoltà di effettuare controlli sui punti 2 e 3 di cui sopra.

Per gli **studenti universitari** che facciano richiesta di contributo, la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Fanno parte del nucleo familiare **i soggetti componenti la famiglia anagrafica** ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito nella normativa ISE-ISEE ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Nella domanda di partecipazione dovranno, inoltre, essere indicati:

- il n° di persone ultra sessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare;
- il n° di minorenni presenti nel nucleo familiare;
- il n° dei figli a carico del soggetto dichiarante.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare residente nell'alloggio, anche se non intestatario del contratto di locazione.

La domanda, in carta semplice, dovrà essere compilata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, esclusivamente sul modulo (all. A) predisposto dal Comune di Cascina che può essere ritirato presso:

- URP sito in Via Palestro n. 2 nell'orario di apertura al pubblico;
- Front-Office del Servizio Sociale e Casa sito in Viale Comaschi n. 116 – Cascina nell'orario di apertura al pubblico;

oppure scaricati dal sito internet del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it/, > categorie > sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

Le domande devono pervenire al Comune stesso **entro il 12 luglio 2017** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo del Servizio Sociale e Casa del Comune di Cascina Viale Comaschi n. 116 (il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00);**
- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo del Comune di Cascina Corso Matteotti, 90 nell'orario di apertura al pubblico;**
- per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina – Ufficio Casa – Corso Matteotti 90, 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

Attenzione: fa fede il timbro di arrivo.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

- mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

Il presente bando è consultabile anche presso il sito web del Comune di Cascina: www.comune.cascina.pi.it/ (> categorie > sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

ATTENZIONE: leggere attentamente il presente bando prima della compilazione e della consegna della domanda.

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

ART. 4 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno collocati in apposita graduatoria formata dal competente ufficio comunale, secondo i seguenti criteri:

Graduatoria fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad euro 13.049,14 (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 8 del 17/01/2017);
- Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

Graduatoria fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. pari ad euro 13.049,14 e l'importo di euro 28.301,02;
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%;
- Valore ISEE non superiore ad euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'E.R.P. allegato A), comma 2, lettera c) Legge Regionale Toscana n. 96/1996 e successive modifiche).

Nell'ambito di ciascuna fascia, a parità di posizione in graduatoria, prevale la maggiore percentuale di incidenza canone/ISE (con indicazione di due cifre oltre la virgola).

L'Amministrazione Comunale si riserva, nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, di assegnare le risorse a tutti gli appartenenti alla fascia A con importi inferiori a quelli spettanti, escludendo la fascia B. (Deliberazione G.C. del 03.05.2017 n. 69).

ART. 5 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E OPPOSIZIONI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e forma la graduatoria provvisoria, entro 40 giorni dalla scadenza del bando (21 agosto 2017), secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati in tale graduatoria distinti nelle sopra citate fasce A) e B) in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE indicata all'art. 4.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Detta graduatoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del Responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina per 15 giorni consecutivi.

Entro i 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria (31 agosto 2017) all'Albo Pretorio gli interessati possono inoltrare OPPOSIZIONE avverso la stessa indirizzata all'Ufficio Casa da presentare con le seguenti modalità:

- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo del Servizio Sociale e Casa del Comune di Cascina Viale Comaschi n. 116 (il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00);**
- a mano, nei termini stabiliti dal presente bando, **al Protocollo del Comune di Cascina Corso Matteotti, 90**

nell'orario di apertura al pubblico;

- per posta, inviandole A MEZZO RACCOMANDATA A/R al seguente indirizzo: Comune di Cascina – Ufficio Casa – Corso Matteotti 90, 56021 Cascina. In tal caso farà fede la data del timbro di **ARRIVO**.

Attenzione: fa fede il timbro di arrivo.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

- mediante posta certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

Per le opposizioni devono essere utilizzati gli appositi stampati predisposti dal Comune (all. B) e disponibili c/o l'URP Via Palestro n. 2 – Cascina, o presso il Front-Office del Servizio Sociale e Casa Viale Comaschi, 116 – Cascina o sul sito del Comune di Cascina (www.comune.cascina.pi.it/, > categorie > sociale > casa > contributi affitti, bandi e graduatorie).

Le opposizioni che perverranno oltre la data del 31 agosto 2017 non saranno prese in esame;

Esaminate le eventuali opposizioni, l'ufficio competente provvederà a redigere la graduatoria definitiva entro il 30 settembre 2017.

ART. 6- DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni secondo i seguenti parametri:

- fascia A:** il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 14% (Contributo = Canone – 14% dell'ISE), e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- fascia B:** il contributo è pari all'importo necessario a ridurre l'incidenza dell'affitto sul valore ISE fino al 24%, (Contributo = Canone – 24% dell'ISE) e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Nel caso di **residenza nel medesimo alloggio di più nuclei familiari**, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (se successiva al 1° gennaio 2017).

Sia nel caso di **cambiamento di contratto nel medesimo alloggio** sia nel caso di **residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella dichiarata in domanda, sempre nell'ambito del Comune di Cascina**, nel periodo tra il 1/1/2017 e la data di scadenza del bando dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2017, dovranno essere consegnati all'Ufficio Casa del Comune di Cascina entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE, da consegnare al Comune di Cascina – Ufficio Casa entro e non oltre i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di **trasferimento in altro Comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

ART. 7 - DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo ha durata massima annuale ed è erogato, nella misura a ciascuno spettante, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Toscana, e dietro esibizione delle ricevute di pagamento attestante l'avvenuta corresponsione del canone.

Nel caso in cui le risorse assegnate risultino insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l'Amministrazione Comunale si riserva di assegnare le risorse a tutti gli appartenenti alla fascia A con importi inferiori a quelli spettanti, escludendo la fascia B. (Deliberazione G.C. del 03.05.2017 n. 69).

Il contributo decorre dal 1° gennaio dell'anno 2017 o dalla data di effettiva vigenza del contratto di locazione, se questa è successiva al 1° gennaio 2017, e cessa al 31 Dicembre 2017.

Il contributo medesimo verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Si avverte che in caso di accertata morosità nei confronti dell'ente, maturata a qualsiasi titolo da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare del medesimo, il contributo affitto spettante potrà essere trattenuto in tutto o in parte nelle casse comunali a titolo di compensazione.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. In tal caso, gli eredi dovranno presentare le ricevute di pagamento entro la scadenza indicata nel presente bando. Nel caso in cui si presentino degli eredi, essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Essi dovranno, inoltre dichiarare, il nome del beneficiario e le relative coordinate bancarie per l'accredito del contributo.

Il contributo verrà versato in un'unica soluzione nell'anno 2017, previa presentazione, entro il termine perentorio del **31.01.2018**, pena la decadenza del relativo beneficio, di tutte le ricevute relative all'anno 2017, salvo proroghe.

Tutte le ricevute dovranno essere presentate in bollo, debitamente compilate e sottoscritte, e dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

In alternativa, l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche:

- tramite **bonifici bancari e postali**, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento, nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi;
- mediante **apposita dichiarazione del proprietario** (corredata dalla copia del suo documento d'identità in corso di validità) attestante il regolare pagamento dell'affitto, purché indichi la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento nome e cognome di chi effettua il pagamento, firma leggibile del proprietario.

Tali ricevute dovranno essere consegnate **in copia**, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio (all. C):

- a mano all'Ufficio Casa del Comune di Cascina in orario di apertura al pubblico;
- inviate per posta, a mezzo raccomandata A/R, al medesimo ufficio specificando il nominativo in graduatoria e per oggetto "Bando Contributo Affitti 2017 – consegna ricevute";
- per posta certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.

In assenza di presentazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 2018 della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

ART. 8 – RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria **attraverso accreditalmento sul proprio conto corrente bancario o postale**, come previsto dalla normativa vigente, indicando con precisione nella domanda il relativo codice Iban, nonché le coordinate Abi e Cab del conto stesso.

Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare all'Ufficio Casa anche il codice fiscale dell'altro intestatario del conto.

In caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'Iban, è necessario che la relativa comunicazione sia protocollata presso l'Ufficio Casa. Tale comunicazione deve contenere: il riferimento al presente bando, il nominativo del richiedente, l'intestatario del nuovo conto corrente e i nuovi dati scritti in maniera chiara e leggibile.

Gli eventuali pagamenti per cassa non potranno, comunque, superare l'importo di mille euro (o comunque il limite di legge) e, pertanto, non potendosi conoscere al momento della domanda gli importi degli stessi tutti i partecipanti al bando sono tenuti ad indicare gli estremi di un conto bancario o postale.

ART. 9 – AUTOCERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE RELATIVE AI REQUISITI. CONTROLLI.

Autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive del'atto di notorietà

Il richiedente ricorre alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dal presente bando, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi, *i cittadini non appartenenti all'Unione Europea* possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

Si precisa che anche per *i soggetti UE, di origine non italiana, (cittadini UE che non abbiano la cittadinanza italiana)* per finalità di rilevante interesse pubblico, di cui all'art. 43 comma 2 del DPR 445/2000, si renderà necessario presentare i certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di origine e/o provenienza.

I requisiti previsti dal presente bando saranno autocertificati o dichiarati in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda (allegato A) predisposto dal Comune di Cascina, salvo quanto specificato al citato art. 3 del D.P.R. 445/2000.

Documentazione da allegare:

1. Certificazioni attestante l'assenza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati all'estero. Queste devono essere consegnate, entro i termini di presentazione delle opposizioni (31 agosto 2017), non solo dal soggetto che sottoscrive la domanda, ma anche da tutti i componenti il nucleo familiare di origine non italiana che alla data di apertura del bando abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

A tutte le certificazioni redatte in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero, effettuata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

2. Attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per indisponibilità si intende l'impossibilità documentata o oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile). Tale documento deve essere consegnato dai titolari pro-quota di diritti reali o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale.

Per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dall'autorità dello Stato estero di origine e/o provenienza, tradotta in lingua italiana nelle forme di legge e consegnata entro i termini di presentazione delle opposizioni (31 agosto 2017).

3. copia del contratto di locazione;
4. copia del pagamento dell'ultima registrazione valida del contratto di locazione;
5. copia raccomandata inviata dal proprietario che attesta l'adesione al nuovo regime di "cedolare secca" nel caso non risulti dal contratto di locazione;
6. ricevute di affitto relative all'anno 2017 (fino al mese di aprile) oppure copia dei bonifici bancari o postali attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, come precisato al precedente art. 7;
7. in caso di sostentamento economico da parte di un soggetto terzo, documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
8. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente;
9. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente.

Controlli

Il Comune di Cascina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederà ad *"effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR"*.

In particolare potranno essere effettuati specifici controlli sullo stato patrimoniale risultante dalla dichiarazione ISEE, anche attraverso la richiesta di idonea documentazione relativa al patrimonio mobiliare detenuto sia in Italia che all'estero (modulo F1, quadri FC2 ed FC3 della dichiarazione sostitutiva unica DSU).

Nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo, il dichiarante e i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

ART. 10 – INFORMATIVA

Ai sensi del T.U. sulla Privacy in vigore dal 01.01.04 (D.Lgs 30.06.03 n. 196)

I dati personali richiesti sono indispensabili ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cascina, il responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile P.O.A. Macrostruttura Educativa e Socioculturale, che è anche responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Cascina,

La Responsabile P.O.A.
Macrostruttura Educativa e Socioculturale
Dr. ssa Gabriella Carrozzo